

Studio Legale
Avv. Tommaso De Fusco

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R
C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO
Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 -
Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

RICORSO N. 2385/2021 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA QUATER.

ADEMPIMENTO AL DECRETO PRESIDENZIALE TAR LAZIO - ROMA SEZIONE PRIMA QUATER, N. 4681/2021 REG. PROV. PRES. PUBBLICATO IL 31/12/2021, CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI CONCORRENTI VINCITORI DEL CONCORSO IN SEGUITO INDICATO, MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI UN SUNTO DEL RICORSO E DEL SUCCESSIVO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI E DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

Con ricorso notificato il 11/02/2021, **ROMANO GIOVANNI**, nato a Minturno (LT) il 15/07/1974 - C.F. RMNGNN74L15F224J, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, pec: **avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it**),

ricorreva contro **Il Ministero dell'Interno** in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nel ricorso di che trattasi, si chiedeva l'annullamento, previa sospensione dei seguenti atti:

- A. Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Direttore Centrale p.t. del 14 dicembre 2020, pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario 1/54, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del Concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti tecnici alla data del 1 gennaio 2018, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario 1/1 del 7 gennaio 2020;
- B. scheda Valutazione Titoli del ricorrente, resa visibile in Intranet sull'area riservata ai concorrenti successivamente alla pubblicazione della Graduatoria del concorso, nelle parti in cui:
- non attribuisce alcun punteggio al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso (diploma di scuola secondaria di secondo grado), ove tale titolo sia maggiormente qualificante per il profilo dei posti messi a concorso;
 - non valuta ad attribuisce punteggio adeguato per tutti i titoli di cultura del ricorrente, costituiti da tre diplomi (Diploma di perito industriale Capotecnico specializzazione informatica; Diploma di tecnico Superiore per le applicazioni Informatiche; Diploma di Tecnico Superiore per lo sviluppo

Software);

- non valuta adeguatamente i titoli relativi alla conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici e non attribuisce punteggio a tutti i relativi titoli posseduti dal ricorrente;

- C. scheda titoli validata dall'ente matricolare, nella parte in cui attribuisce la qualificazione ECDL full standard alla certificazione Eucip anziché expert;
- D. verbale n. 16 del 15/10/2020 della Commissione esaminatrice, mai notificato, del concorso di cui trattasi, con il quale risultano erroneamente valutati i titoli del ricorrente e non è stata eseguita valutazione in conformità del punto 2 che precede;
- E. art. 5 comma 3 lettera d) del bando di concorso, che esclude dalla valutazione il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e del medesimo articolo 5 comma 1 lettera b), laddove prevede la valutazione dei soli titoli diversi da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- F. verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 5 giugno 2020 nella parte in cui non attribuisce alcun punteggio al titolo di cultura richiesto per la partecipazione al concorso;
- G. art. 7, comma 3 lettera d) del decreto del Capo della Polizia del 9 aprile 2018 (recante modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato), come integrato e modificato con successivo decreto del 29 marzo 2019, che esclude dalla valutazione il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e del medesimo articolo 7, comma 1 lettera b), laddove prevede la valutazione dei soli titoli diversi da quello richiesto per la partecipazione al concorso;
- H. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto

o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

E per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi e pertanto nella impugnata graduatoria, i punteggi:

- 7,50 per i titoli di cultura rispetto al punteggio attribuito di 3,50;
- 2,00 per i titoli afferenti alla conoscenza certificata dei sistemi informatici, rispetto al punteggio attribuito di 0,5;

Si premetteva in fatto che.

Il ricorrente, Sovrintendente Capo Tecnico della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di 400 posti per Vice Ispettore Tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale, Supplemento Straordinario 1/1 del 7 gennaio 2020.

Nello specifico, il concorso di cui trattasi è stato indetto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm-bis, del d.lgs. n. 95/2017; i 400 posti messi a concorso, tutti riservati al personale in servizio nel ruolo dei Sovrintendenti Tecnici, sono ripartiti in vari settori e il ricorrente ha partecipato al settore Telematica con **profilo Informatico**, al quale sono riservati 90 posti, id domanda n. 1301926 (doc. n. 3 depositato col ricorso introduttivo).

Il Decreto di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori di cui al numero 1 dei provvedimenti impugnati, contiene prima l'elenco di tutti gli idonei, tra cui il ricorrente con punteggio di 23,672, poi l'indicazione dei vincitori per ogni singolo profilo ed infine l'approvazione di un'unica graduatoria finale dei vincitori del concorso.

Il ricorrente non ha conseguito punteggio sufficiente per essere collocato tra i vincitori del concorso, nello specifico profilo di riferimento (Informatico), che vede

riservati 90 dei 400 posti messi a concorso.

Il ricorso era incentrato sui seguenti motivi di diritto.

PRIMO MOTIVO (DEL RICORSO INTRODUTTIVO).

IN RIFERIMENTO AI TITOLI DI CULTURA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIU' MERITEVOLE; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L. 124 DEL 7 AGOSTO 2015. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 129 DEL 2005.

I ruoli tecnici della Polizia di Stato per la loro particolare funzione e per i compiti assegnati agli appartenenti a detti ruoli, implicano una necessaria preparazione speciale o tecnicismo, alla luce della sempre maggiore specificità dei settori tecnici e tecnologici, in cui il mondo del lavoro deve confrontarsi.

In tale quadro, gli articoli 26 e seguenti del DM n.129 del 28/04/2005 (accesso ai ruoli tecnici mediante bando di concorso pubblico o concorso mediante interno), più volte indicano quali requisiti per la partecipazione alle selezioni, il possesso di specifici diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale per il quale esso concorre.

Inoltre, l'art. 31 comma 7 del D.M. 129/2005, richiede che i candidati al concorso possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza. In questo modo ci si assicura che non acceda a tali profili personale che in qualche modo non ha titolo o non proviene dal settore specifico, dando continuità di carriera a tutto il personale sui quali l'amministrazione ha investito ed investe in formazione.

Il Concorso per 400 Vice Ispettori tecnici di cui trattasi, suddivide i posti messi a concorsi in settori (Polizia Scientifica; Telematica; Motorizzazione; Equipaggiamento; Accasermamento; Psicologia; Supporto logistico ed amministrativo; Servizio Sanitario); nell'ambito di ciascun settore sono individuati alcuni profili specialistici.

Per quanto riguarda il settore Telematica, vi sono due **profili**; telecomunicazione (45 posti) ed **informatica** (90 posti).

Il ricorrente, ha partecipato al profilo “informatica”.

Quale titolo di cultura per la partecipazione al concorso (ad eccezione dei profili sanitari), non è richiesto il possesso di un titolo di studio attinente al settore specifico, bensì di un diploma di scuola secondaria, ovvero un diploma qualsiasi per qualsivoglia profilo (art. 2 comma 1 lettere a e b del bando di concorso doc. n. 1 depositato col ricorso introduttivo).

A tale scelta dell'Amministrazione di autorizzare alla partecipazione per ciascun profilo qualsiasi tipologia di diploma di scuola secondaria di secondo grado, però, avrebbe dovuto conseguire una sicura valorizzazione del titolo di cultura per l'accesso al concorso, ove lo stesso fosse particolarmente qualificante per il settore e profilo dei posti messi a concorso.

Ciò nonostante, le regole del concorso di cui trattasi, dispongono un meccanismo di valutazione dei titoli in forza del quale il titolo di cultura, indicato quale requisito per la partecipazione al concorso, non può poi essere oggetto di valutazione ai fini del punteggio, nonostante sia altamente qualificante per il profilo richiesto.

Ad esempio, nel concorso di cui trattasi, per il settore Telematico, Profilo Informatico, può partecipare sia un concorrente munito di diploma di Liceo Artistico e sia un concorrente munito di Diploma di perito Industriale Capotecnico con specializzazione informatica; tuttavia, in tale contesto, non è accettabile che il

titolo di cultura del capotecnico informatico, poiché è utilizzato quale titolo per partecipare al concorso, viene tassativamente escluso da ogni valutazione.

Così facendo il diplomato al Liceo artistico ed il Perito Industriale capotecnico informatico, vengono messi sullo stesso piano valutativo, in un concorso per titoli per l'accesso al settore telematico, Profilo informatico.

Infatti, è esclusa la valutazione del titolo di cultura, ancorché fortemente qualificante, ove lo stesso sia indicato quale requisito di partecipazione al concorso. L'art. 5 comma 3 lettera d) del bando di concorso, esplicitamente esclude la valutazione del titolo di studio per l'accesso al concorso.

Conseguentemente, l'art. 5 comma 1 lettera b del bando di concorso, limita la valutazione ai soli diplomi scuola secondaria di secondo grado o dei titoli abilitanti l'esercizio di professioni tecniche, scientifiche, attinenti al profilo professionale per il quale si concorre, diversi dal titolo richiesto per la partecipazione al concorso e non prevede alcuna valutazione del titolo di cultura richiesto per la partecipazione al concorso.

Pertanto, **il ricorrente, che per la partecipazione al concorso, profilo informatico, possiede il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Perito Industriale Capotecnico, Specializzazione informatica, non solo non ha ricevuto alcuna valutazione di tale titolo (sol perché utilizzato quale requisito per la partecipazione al concorso), ma è stato equiparato a tutti gli altri concorrenti, del medesimo profilo, per partecipare al quale è sufficiente un mero diploma, ad esempio il diploma di istituto professionale, di Liceo artistico ecc., del tutto inconferente col profilo richiesto.**

E' di tutta evidenza che l'art. 5 comma 1 lettera b del bando di concorso, impugnato, dal momento in cui consente la valutazione solo degli ulteriori titoli, rispetto a quello utilizzato in domanda, determina un trattamento fortemente

disparitario, in danno dei concorrenti dotati di un titolo specificamente attinente al profilo richiesto.

Il problema non sarebbe venuto in essere se, per la partecipazione al profilo informatico, fosse stato richiesto un titolo di specifico riferimento a tale profilo (come invece accaduto esclusivamente per i posti messi a concorso nel profilo sanitario).

Tuttavia, dal momento in cui è stata consentita la partecipazione al concorso con qualsivoglia diploma, andava consentita la valutazione del titolo utilizzato per partecipare con concorso, ove lo stesso avesse i requisiti di titolo di cultura qualificante di cui al numero 1) dell'art. 5 comma 1 lettera b) del bando di concorso.

In tale contesto appare illegittima, per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, la disposizione della parte finale del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del bando di concorso che, espressamente limita la valutazione del titolo diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso. Risultano violati i principi fondamentali che prevedono la selezione del più meritevole, in special modo ove è richiesto un determinato profilo tecnico; pertanto, le norme concorsuali impugnate (Decreto recante le modalità di accesso, bando di concorso e criteri di valutazione), sono illegittime e non potevano escludere la valutazione di un titolo qualificante, sol perché utilizzato per partecipare al concorso.

Il principio di selezione dei migliori candidati a posti pubblici, ulteriormente rafforzato dai criteri fondanti della Legge Delega 124/2015, merito e professionalità, che ha dato luogo al D.lgs 95/2017 (cui il concorso di cui trattasi trae origine), viene ad essere alterato dalla limitazione nella valutazione di titoli qualificanti. In siffatto quadro, il danno, prima ancora che all'interesse privato, è

allo stesso interesse pubblico, considerata la rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Pertanto, gli atti impugnati vanno annullati in parte qua, riconducendo il titolo di cultura utilizzato per la partecipazione al concorso, nell'alveo dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B del bando di concorso e relativi criteri di valutazione.

Inoltre, sempre in riferimento ai titoli di cultura, il ricorrente possiede e risultano correttamente validati, ma non correttamente valutati, ulteriori due titoli: Tecnico Superiore per le Applicazioni Informatiche e Tecnico Superiore per lo Sviluppo Software.

Entrambi i titoli sono equivalenti, ed avrebbero dovuto ricevere la valutazione di punti 3 per il primo e 1,50 per il secondo equivalente, come da tabella dei titoli di cultura di cui ai criteri di valutazione dei titoli (doc. n. 2 depositato col ricorso introduttivo). Pertanto, in applicazione di tali criteri, il primo titolo andava valutato 3 punti ed il secondo la metà pari 1,5 punti; il tutto con attribuzione di ulteriori punti 0,5 perché trattasi di titoli abilitanti ed attinenti al profilo specifico. Invece è accaduto che in violazione dei criteri di valutazione, il secondo titolo è stato erroneamente valutato punti 0,5 anziché 1,5.

SECONDO MOTIVO (DEL RICORSO INTRODUTTIVO). CARENZA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 129 DEL 28 APRILE 2005.

Alla luce delle considerazioni che precedono riferite alla disparità di trattamento, eccesso di potere e violazione del principio del più meritevole nelle selezioni concorsuali, appare rilevante l'ulteriore vizio di carenza di motivazione, negli atti

impugnati istitutivi della selezione, che possa giustificare la esclusione della valutazione del titolo di cultura per l'accesso al concorso, ove lo stesso sia particolarmente qualificante per il profilo richiesto. In tale senso, non solo non è dato rinvenire una norma, che consenta siffatta esclusione, nella disciplina generale di cui al D.M. 129/2005, ma l'intero impianto del citato D.M. 129/2005 va nella direzione opposta.

Infatti, l'art. 31 del D.M. 129/2005, dispone che nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori e dei periti tecnici, i candidati possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei profili professionali dichiarati, dal bando di concorso, omogenei a quello di appartenenza. In buona sostanza, contrariamente a quanto accaduto nel concorso di cui trattasi, tutto l'impianto normativo è rivolto alla valorizzazione del titolo di cultura, ove lo stesso sia attinente al profilo professionale richiesto.

TERZO MOTIVO (DEL RICORSO INTRODUTTIVO).

IN RIFERIMENTO AI TITOLI DI CONOSCENZA CERTIFICATA DELLE PROCEDURE E DEI SISTEMI INFORMATICI.

ECESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Al ricorrente risultano correttamente validate ben sette certificazioni:

1. ECDL Full Standard (I.T.I.S. "Pininfarina", Moncalieri (TO) Data Conseguimento: 20/11/2009);
2. EUCIP;
3. CISCO Certification "Associate" - "Professional" - "Expert" CCNA1 DISCOVERY;
4. CISCO NETWORKING ACADEMY" - CCNA1 EXPLORATION;
5. CISCO NETWORKING ACADEMY" - CCNA2 EXPLORATION;

6. CISCO NETWORKING ACADEMY" - CCNA3 EXPLORATION;
7. CISCO NETWORKING ACADEMY" - CCNA4 EXPLORATION

Orbene, di tali certificazioni il ricorrente ha ricevuto la sola valutazione di punti 0,5 relativa al certificato EUCIP.

Sta di fatto che, a mente dei criteri di valutazione, la Commissione esaminatrice come stabilito, avrebbe dovuto tenere conto del certificato di livello superiore rispetto alla tabella indicata nel verbale, basata sui 4 livelli stabiliti per le certificazioni E.C.D.L.; di poi, eventuali altre conoscenze informatiche delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciute a livello europeo o internazionale ed altre abilitazioni non comprese nell'elenco, verranno valutate a giudizio della Commissione, in analogia a quelle già individuate in relazione a requisiti, tipologia e durata (cfr. verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, sezione titoli conoscenza certificata dei sistemi informatici doc. n. 2 depositato col ricorso introduttivo).

Orbene, nel quadro delle certificazioni ICT europee (CEPIS), di cui l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) fa parte, i livelli di certificazione E.C.D.L. fino a livello ADVANCED, indicano le competenze di un utente specialista nelle applicazioni di ufficio (da "generic user" a "advanced user" a "power user"), mentre al livello superiore EXPERT vengono indicati gli specialisti ICT con competenze allargate a tutta l'organizzazione.

Ricordando quindi che il Certificato "EUCIP IT Administrator Fundamentals" stabilisce le competenze fondamentali degli amministratori di sistema per la sicurezza delle piccole organizzazioni, mentre i certificati CISCO EXPLORATION CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4, stabiliscono le competenze caratteristiche dei gestori dell'infrastruttura IT nelle PMI e nelle sedi decentrate di grandi organizzazioni, il livello cui fanno parte gli indicati certificati è il livello

superiore EXPERT.

Pertanto, tali certificati andavano collocati nel livello expert.

Conseguentemente, per una corretta valutazione dei certificati riguardanti procedure e sistemi informatici, non potendosi oltrepassare il limite di punti 2 di cui al bando di concorso ed ai criteri di valutazione (fino a punti 2), e considerato che ciascun certificato expert vale un punto, andava attribuito il punteggio massimo di 2.

Al contrario, per difetto di istruttoria ed erroneità, il punteggio di 0,5 al solo certificato EUCIP, peraltro erroneamente qualificato Full Standard e non Expert che avrebbe dato luogo al punteggio di 1,00.

**QUARTO MOTIVO (DEL RICORSO INTRODUTTIVO).
ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEL
CONCORSO PUBBLICATA, PER I MEDESIMI MOTIVI INNANZI
INDICATI.**

La graduatoria del concorso, quale provvedimento conclusivo del procedimento, è affetto da illegittimità derivata per i medesimi motivi innanzi rappresentati. Sta di fatto che la valutazione dei titoli nel legittimo senso richiesto, avrebbe attribuito al ricorrente ulteriori punti 5,5, con la conseguente attribuzione del punteggio complessivo di 29,172.

Conseguentemente, considerando i n. 90 posti messi a concorso cui il ricorrente ha partecipato, questi passerebbe dalla attuale posizione di idoneo non vincitore a quella di idoneo vincitore.”.

SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 6 aprile 2021, il ricorrente impugnava:

1. il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza, del 11 marzo 2021 e pubblicato il 12 marzo 2021, di rettifica e rideterminazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;
2. il precedente Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 18 febbraio 2021, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 18 febbraio 2021, di rideterminazione delle graduatorie e dichiarazione dei vincitori, a seguito della modifica del verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice recante i criteri di valutazione dei titoli, del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;
3. il verbale n. 41 del 15 febbraio 2021, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario n. 2/4 del 16 febbraio 2021, della Commissione Esaminatrice del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019, di rettifica del verbale n. 1 relativo ai criteri di valutazione dei titoli, stilato dalla medesima Commissione esaminatrice;
4. il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi,

così come rettificato dal verbale n. 41 della Commissione esaminatrice innanzi impugnato;

5. nonché per l'annullamento del procedimento concorsuale di cui al concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 31/12/2019;
6. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

E per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi attribuiti nel concorso di cui trattasi, come già chiesto col ricorso introduttivo ed ora nell'ambito del rinnovamento della procedura concorsuale di cui se ne è eccepita la nullità, i punteggi:

7,50 per i titoli di cultura rispetto al punteggio attribuito di 3,50;

2,00 per i titoli afferenti alla conoscenza certificata dei sistemi informatici, rispetto al punteggio attribuito di 0,5.

Accadeva che, dopo la pubblicazione della graduatoria del concorso del 14 dicembre 2020, la Commissione Esaminatrice rilevava un errore nel verbale n. 1 del 5 giugno 2020 relativo ai criteri di valutazione dei titoli, e pertanto con il verbale n. 41 del 15 febbraio 2021 rettificava detto verbale n. 1.

Il successivo 18 febbraio veniva pubblicata una nuova graduatoria del concorso alla luce del verbale n. 1 modificato.

Di poi, con la ulteriore rettifica del 11 marzo 2021, venivano eseguite ulteriori mere correzioni.

Tuttavia, quel che si ritiene rilevante è che dopo avere eseguito le valutazioni dei

titoli di tutti i concorrenti per addivenire alla graduatoria del 14 dicembre 2020, non poteva essere modificato (il 15 febbraio 2021), il verbale relativo ai criteri di valutazione e quindi influire sui valori dei punteggi dei titoli, senza rinnovare tutta la procedura concorsuale.

L'atto di motivi aggiunti era fondato sui seguenti motivi di diritto.

PRIMO MOTIVO (DELL'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE.

Vi è un motivo per cui in ogni bando di concorso è disposto, così come anche all'art. 5 comma 3 del bando di concorso che ci occupa (doc n. 1 depositato col ricorso introduttivo), quanto segue: “...*la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e le sottocategorie predeterminate, ...*”.

E' tassativo che la Commissione esaminatrice non può iniziare alcuno scrutinio di concorrente senza aver preventivamente determinato il criterio con cui il concorrente, deve essere valutato.

Ciò a garanzia dei due principi cardine delle selezioni concorsuali: l'anonimato e l'imparzialità.

Nel caso che ci occupa è accaduto che la Commissione esaminatrice, con il verbale n. 41 del 15 febbraio 2021, ha rilevato di avere erroneamente apposto, come limite massimo di punteggio attribuibile in una determinata categoria di titolo, il punteggio 5, anziché 4.

Segnatamente, recita il verbale, *Tale rettifica, effettuata in autotutela, riguarda esclusivamente la parte relativa agli “incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare”, laddove per mero errore materiale si è indicato il punteggio massimo di 5 punti, a differenza di quanto stabilito dal decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 9 aprile 2018, recante “Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli”, così come integrato e modificato dal decreto del 29 marzo 2019, e dall’art. 5 comma 1 lettera a) punto 5 del bando di concorso, che prevedono invece il punteggio massimo di 4 punti. Rimane invariata ogni altra parte della voce relativa agli “incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare” nonchè ogni parte di tutte le altre voci che costituiscono il richiamato prospetto. Per quanto sopra, l’Ufficio Attività Concorsuali provvederà alla corrispondente modifica del supporto strumentale costituito dal software richiamato nel predetto verbale n.1, di cui la Commissione si avvarrà, per procedere alla rivalutazione in autotutela dei punteggi da attribuire a tutti i candidati interessati dalla rettifica.*

La categoria dei titoli che ci occupa è quella di cui all’art. 5 comma 1 lettera a) n. 5: *“incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4”.*

In buona sostanza, con il verbale n. 1, la Commissione Esaminatrice aveva erroneamente ritenuto che il punteggio limite attribuibile per tale categoria, fosse 5 (invece era 4) e su tale erroneo presupposto aveva determinato i punteggi attribuibili ai titoli facenti parte di tale categoria (ben 35).

Con la correzione del verbale n. 1, si è solo proceduto a disporre l'abbassamento del tetto limite del punteggio conseguibile da 5 a 4, restando invariati i punteggi di ciascuno dei 35 titoli facenti parte di tale categoria e conseguentemente rideterminare la graduatoria.

Tale procedura, in violazione delle norme in epigrafe è illegittima in quanto si ritiene che l'errore compiuto a monte, nell'attribuire un errato tetto massimo di punti conseguibili in una determinata categoria (comprendente ben 35 titoli), ha influito sulla determinazione del punteggio di ciascun titolo, che è stato predisposto originariamente anche tenendo conto del massimo punteggio conseguibile.

Si ritiene inoltre che tale attività non poteva più essere svolta dalla Commissione esaminatrice (che già aveva valutato e conosceva i candidati ed i loro titoli) ma, previo azzeramento dell'intera procedura concorsuale, andava svolta da una nuova Commissione che, prima di conoscere le domande di partecipazione al concorso e quindi i concorrenti, avrebbe potuto eseguire le valutazioni solo dopo aver preventivamente e correttamente determinato i criteri di valutazione.

Da ciò consegue che quanto accaduto ha comportato le seguenti illegittime conseguenze.

- I concorrenti sono stati valutati con i punteggi attribuiti a ben 35 titoli appartenenti ad una sola categoria e statuiti dalla Commissione ritenendo erroneamente che il punteggio massimo conseguibile in tale categoria fosse 5 e non 4;
- Inoltre, tale attività dopo la pubblicazione della prima graduatoria e quindi dopo

aver già valutato e conosciuto nominativamente i concorrenti ed i loro titoli, ha comportato una violazione del principio dell'anonimato nelle selezioni concorsuali, atteso che la modifica operata è stata applicata all'intera valutazione.

Ed infatti, non può non rilevarsi che il tetto massimo del punteggio attribuibile per una determinata categoria di titoli, va a condizionare l'esercizio della discrezionalità con cui sono fissati i relativi criteri di valutazione.

Il tutto va riferito sia alla categoria dei posti cui ha partecipato il ricorrente (Settore Telematica con profilo informatico) sia a tutte le categorie a concorso, atteso che Decreto di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, contiene prima l'elenco di tutti gli idonei, tra cui il ricorrente con punteggio di 23,672, poi l'indicazione dei vincitori per ogni singolo profilo ed infine l'approvazione di un'unica graduatoria finale dei vincitori del concorso.

Non è dato rinvenire ed individuare quale sarebbe stata la valutazione del ricorrente ed il punteggio complessivamente conseguito e la relativa posizione in graduatoria, se i criteri di valutazione fossero stati correttamente istituiti a monte, ovvero se l'attività in (pretesa) autotutela dell'Amministrazione fosse stata compiuta con le diverse modalità che si ritengono legittime: 1. Annullamento dell'intera procedura concorsuale; 2. Nomina di nuova Commissione esaminatrice; 3. Nuova predisposizione dei criteri di valutazione; 4. Valutazione dei titoli ed attribuzione del punteggio ai concorrenti; 5. Formazione della graduatoria.

SECONDO MOTIVO. (DELL'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI).

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEGLI ATTI E DELLE GRADUATORIE RIDETERMINATE PER I MEDESIMI MOTIVI DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO

Gli atti e la graduatoria rideterminata sono in ogni caso affetti da illegittimità derivata dalla illegittimità di tutti gli atti del procedimento impugnati, per i motivi ivi eccepiti.

Il ricorrente formulava altresì istanza cautelare di sospensione, che veniva trattata alla Camera di Consiglio del 27/04/2021, all'esito della quale veniva resa Ordinanza Cautelare n. 2473/2021 pubblicata il 28/04/2021, che respingeva l'istanza cautelare.

Il ricorrente proponeva appello cautelare avanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza Cautelare n. 4062/2021 pubblicata il 22 luglio 2021, accoglieva l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di discussione nel merito del ricorso avanti al TAR.

L'Udienza di merito per la discussione del ricorso, avanti al TAR adito, veniva fissata per il giorno 29 marzo 2022.

Pertanto, considerato che il ricorso ed il successivo atto di motivi aggiunti erano stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati, veniva proposta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di un sunto del ricorso e del successivo atto di motivi aggiunti, con indicazione dei controinteressati identificabili nei concorrenti vincitori del concorso.

Con Decreto del Presidente della Sezione Prima Quater del TAR Lazio-Roma n. 4681/2021 REG. PROV. PRES., del 31 dicembre 2021, pubblicato in pari data, si accoglieva l'istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dell'atto di motivi aggiunti, degli estremi del provvedimento autorizzatorio, nonché

dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti indicati nell'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (vincitori del concorso); incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del Decreto, con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

Pertanto, il presente atto è in esecuzione del suindicato Decreto Presidenziale n. 4681/2021 del 31/12/2021 e contiene il sunto del complessivo gravame e dei motivi aggiunti, con l'indicazione nominativa dei controinteressati, identificati nei soggetti vincitori del concorso.

Nominativi dei vincitori del concorso Interno alla Polizia di Stato, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 31 dicembre 2019, distinti per settori dei posti messi a concorso, come da graduatoria pubblicata:

A) SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA:

n. 12 posti per vice ispettore tecnico chimico-biologico:

- 1 ANDRENACCI MONICA
- 2 GRIMALDI IOLANDA
- 3 BALDONI SABRINA
- 4 DE MARCO ALESSANDRA
- 5 CONTADINI ROSSANA
- 6 LASCARI GIUSEPPA
- 7 MAGLIERI MARIA
- 8 BATTIATO ALFIO PIETRO PAOLO
- 9 GATTUSO GIOVANNA
- 10 BOVANI ROBERTA
- 11 CUGLIANDRO GIOVANNI
- 12 AMBROSI PAOLA

n.13 posti per vice ispettore tecnico elettronico-informatico:

- 1 FORNAINI IACOPO
- 2 FERRARA EPIMACO
- 3 RICCI OMERO
- 4 INGUSCI CARMINE

- 5 ALTAMURA PIETRO
- 6 POMPEJANO DANIELE
- 7 MANCARI DEBORA
- 8 MASCELLARO ROSANNA
- 9 MARGUTTI OSVALDO
- 10 BLAAS CHRISTIAN
- 11 MALGERI ANDREA
- 12 VALLETTA ANTONELLA
- 13 COLETTA CARLO

n. 11 posti per vice ispettore tecnico balistico:

- 1 MANSUETO PIETRO
- 2 PICCI ORONZO
- 3 LANZETTA VINCENZA NADIA
- 4 CUSANIELLO GIUSEPPE
- 5 ZANNI ROBERTO
- 6 MACCAURO MASSIMO
- 7 PICCIONE PAOLO
- 8 GERINI KATIUSCIA
- 9 GAGLIOTTA ANDREA
- 10 MONNI ENZO
- 11 DOMINICI LAURA

B) SETTORE TELEMATICA:

n. 45 posti per vice ispettore tecnico telecomunicazioni:

- 1 STUPPNER MARKUS
- 2 MILELLA CARMELA
- 3 BISTARINI CARLO
- 4 NANNERINI ALESSANDRO
- 5 MAZZAGGIO CRISTINA
- 6 ZENEROLA ROBERTO
- 7 NAPOLITANO FRANCESCA
- 8 TUCCILLO GIOVANNI
- 9 GUTTORIELLO GIOVANNI
- 10 CARAPELLE ENZO
- 11 RUSSO PIETRO
- 12 LUPINETTI LUCIANO
- 13 DICIOLLA MARIATERESA
- 14 SIMONELLI ELVIO
- 15 SANTORIELLO PIETRO
- 16 MILONE PIETRO
- 17 NARDIN GIORGIO
- 18 SAMA VITO
- 19 PETRUCCI ROBERTO
- 20 CACCIA CLAUDIO

- 21 MIUCCIO FRANCO
- 22 MUSSO MARCO
- 23 MARTINI STEFANO
- 24 D'IGNAZI ROBERTO
- 25 LATIN FRANCO
- 26 NUCCIO GAETANO
- 27 CHERCHI GIANCARLO
- 28 MENTUCCIA BRUNO
- 29 BELTRANI RENATO
- 30 BLONDA GIOVANNI
- 31 BORRIELLO GIOVANNI
- 32 MARANGI MICHELE
- 33 CERVellini DANIELE
- 34 CAMPOLI HILDE
- 35 FRATTO MASSIMILIANO
- 36 DANTIMI MARIO
- 37 ARCOLEO ANTONINO
- 38 BIANCO LUIGI
- 39 PASQUETTO FABIO
- 40 TARRICONE GIORGIO
- 41 ZANGRANDO MAURIZIO
- 42 MARIOTTI DANIELE
- 43 IRITI SEBASTIANO
- 44 FANARA VITO
- 45 QUINTO MICHELE

n. 90 posti per vice ispettore tecnico informatico:

- 1 ANGHELONE ANGELA
- 2 PISANIELLO CARLO DIMITRI
- 3 OLIVA ANIELLO
- 4 MINNITI NAZZARENO
- 5 COSENTINO VINCENZINA
- 6 GABRIELE ASSUNTA
- 7 FARCI SIMONETTA
- 8 LIA CLAUDIO
- 9 NICOSANTI LUCA
- 10 FILIPPELLI ROSSELLA
- 11 TATARELLI ROBERTO
- 12 TOMEI ROSSANO
- 13 CAPIRCI COSTANZO
- 14 CASTI PAOLO
- 15 RADDI ANDREA
- 16 VEROSIMILE WALTER

17 RIPA MARIO
18 ACCIARESI IDELBERTO
19 PETROCCO ENZO
20 FALCONE FABIO
21 NALBONE ANGELO
22 PULCINELLI SIMONE
23 D'ALESSANDRO IGNAZIO
24 ISABELLO VIRGILIO
25 FALCONE IGNAZIO
26 LIGUORO VINCENZO
27 PASSARO SALVATORE
28 AGABITINI SERGIO
29 SAUTARIELLO LUIGI
30 RUNIERI DOMENICO
31 DI MAURO CIRO
32 MARGANI PAOLO
33 EGIDI NICOLA
34 TIDDIA SILVANA
35 CELINO STEFANO
36 GRESELIN GIUSEPPE
37 IANTOSCA GIUSEPPE
38 ANELLO MARCELLA
39 BOVOLENTA PAOLA
40 CORTESE CARMINE
41 FOIS ALESSANDRA
42 LIVIO PATRIZIA
43 BOLDORINI ALESSANDRA
44 CALLIPO FRANCESCO
45 IANNACCIO PIERO
46 BIANCUCCI FABRIZIA
47 MISURACA FILIPPO
48 GENESINI GABRIELE
49 SANTO STEFANO NATALE PAOLO
50 LAZZO LUCIANO
51 METTOLA ROCCO
52 IANNUZZI ANTONIO
53 D'AMICO AMELIA
54 AULETTA MAURIZIO
55 BUSONERA VALENTINA
56 VIGNOLA ROCCO
57 CAMPOLO GIORGIO WALTER
58 ESPOSITO ALESSANDRO
59 DI GIANNANTONIO DANIELE
60 RUGGIERO VALTER CARMELO
61 TESTI EMANUELE

- 62 DEGIOVANNI FULVIO
- 63 BONATESTA CARLO
- 64 MARELLA ROSARIA
- 65 DI MARCO DANIELA
- 66 TULLI CARLA RITA
- 67 GUELFY STEFANO
- 68 AMATO VINCENZO
- 69 SGARLATA GIOVANNI
- 70 TERRAMEO DOMENICO
- 71 PAGANO VINCENZO
- 72 AVETA MICHELE
- 73 CONSOLI FIORAVANTE
- 74 CORREALE ANNAMARIA
- 75 PACELLI ATTILIO
- 76 MAZZEO CRISTINA
- 77 MAGALETTI ROBERTO
- 78 DE LIA FRANCESCA CATERINA
- 79 VULPIANI GIAMPIERO
- 80 RE RENZO
- 81 SILVESTRI STEFANIA
- 82 NICOSIA MARCO
- 83 FERRARA TOMMASO
- 84 DELTON NADIA
- 85 ZAGARIA LUIGI
- 86 FERRETTI GIANLUCA
- 87 GRILLINI STEFANO
- 88 TOMEI DOMENICA
- 89 CAMPANELLA CINZIA
- 90 DELLE FAVE ANGELO

C) SETTORE MOTORIZZAZIONE:

n. 70 posti per vice ispettore tecnico motorizzazione:

- 1 MUSTO FIORE
- 2 ARONICA PIETRO PAOLO
- 3 BUCCOLIERO COSIMO
- 4 LISCO FRANCESCO
- 5 CELENTANO ANTONIETTA
- 6 GALLI ALESSANDRO
- 7 ZACCARO GIUSEPPE
- 8 BERARDI EMANUELE
- 9 CERRONI MARCO
- 10 AMADIO GIUSEPPE
- 11 MAMMINA LUDOVICO
- 12 PINO EMANUELA

- 13 DE MEO MARCO
- 14 GUARNERI ANTONINO
- 15 COPPOLA FRANCESCO
- 16 SGUEGLIA MARIA
- 17 LALLI GIUSEPPE
- 18 DI FELICE CARMINE
- 19 CATONE PANCARO CARLO
- 20 LANDI CARLO
- 21 FRANZESE NICOLA
- 22 CIRILLO COLOMBA
- 23 STUPPIA VINCENZO
- 24 ROMANO ELENA
- 25 BORDIN ENRICO
- 26 DE SANTIS LOREDANA
- 27 LIMONINO ANTONIO
- 28 CIARDULLI STEFANO
- 29 GIORDANO CONCETTA
- 30 VANACORE GENNARO
- 31 GIANNONI MARCO
- 32 CIFRA ROBERTO
- 33 ANNARATONE LUCA
- 34 COSTANZO CLAUDIO
- 35 PASQUINI PAOLO
- 36 ROMANO ILARIA
- 37 BIANCO FRANCESCO
- 38 NOBILE DOMENICO
- 39 CRESCENZI DANIELE
- 40 TANCA GIOVANNI SALVATORE
- 41 CECI ENZO
- 42 MARINUCCI MATTEO
- 43 GIANNUZZI GIOVANNI
- 44 PORTARO WALTER
- 45 PICCIURRO DANIELA
- 46 MARCELLO GABRIELLA
- 47 PINNA GIUSEPPINA
- 48 CASTELLANO ROSETTA
- 49 RAUSEO BENEDETTO
- 50 GALDI CARMELA
- 51 BAVARO ANTONIO
- 52 BACCI PIETRO
- 53 FACCILONGO BENIAMINO
- 54 CALABRESE ANTONIETTA
- 55 SCARDACCHI STEFANIA
- 56 VASSALOTTI LUCIO
- 57 ANTONELLI MARCO

- 58 CANTAGALLI ANTONIO
- 59 BIAGIONI ARMANDO
- 60 STROZZI STEFANO
- 61 CARLOTTA MASSIMO
- 62 MAURO PAOLO
- 63 CANIGLIA PAOLO
- 64 CAMPANA RICCARDO
- 65 AMITRANO PASQUALE
- 66 VILLARI ANDREA
- 67 FRANZINI GIOVANNI
- 68 QUARTA VIVIANA
- 69 PIRONE GIUDITTA
- 70 DAINOTTI SABRINA

D) SETTORE EQUIPAGGIAMENTO:

n. 5 posti per vice ispettore tecnico equipaggiamento:

- 1 DEVECCHI MARCO
- 2 FALCIANI PAOLO
- 3 SCOTTI MASSIMO
- 4 CARAMIA EMANUELA
- 5 CICERCHIA AGNESE

E) SETTORE ACCASERMAMENTO:

n. 55 posti per vice ispettore tecnico accasermamento:

- 1 MARGUTTI SIMONA
- 2 BUTERA GIROLAMO ANGELO
- 3 NAPPI ALESSANDRA
- 4 MARCHESE CALOGERO
- 5 ABENI DANIELE
- 6 MOSCATELLO LAURA
- 7 ALOISI MICHELA
- 8 PANDOLFINI NELEO
- 9 AVITABILE SABINA
- 10 VISCARDI MARCO
- 11 BORGIA GIANCARLO
- 12 CONTI MARIA GIOVANNA
- 13 CUPELLI INES
- 14 ROSSI MASSIMO
- 15 MOSSA ALESSANDRO DOMENICO
- 16 VEGLIA MARIA
- 17 DELLA VALLE ERMANNIO
- 18 FERAZZOLI MASSIMO
- 19 GIANI CARMELO GIUSEPPE

- 20 DESSI MATTEO
- 21 PALLINI ALESSANDRO
- 22 DI SPIRIDIONE NICOLA
- 23 DI GIORGIO PAOLA
- 24 SURACI FRANCESCO
- 25 STRANGIS FRANCESCAMARIA
- 26 MARCHETTONI DONATELLA
- 27 CARPENTIERI MARIO
- 28 ARESU LUCIANA
- 29 COSCI FABIO
- 30 SCALINI INES
- 31 CIUFERRI DANILO
- 32 SANTILLO ANTIMO
- 33 FAEDDA TORE
- 34 FILIPPI CRISTIANO
- 35 DE SANTIS ITALO ROBERTO
- 36 ZANELLO ANDREA
- 37 GUARDINI ANDREA
- 38 RENZI RINALDO
- 39 MATI ALBERTO
- 40 GILLI ANDREA
- 41 CARUSO DOMENICO
- 42 FIDANZA FRANCESCO
- 43 ZODO MARIANO
- 44 BUONOCORE GIOVANNI
- 45 CASADIO MARIA CRISTINA
- 46 PREZIOSI ANTONELLA
- 47 ROSSETTI ALESSANDRA
- 48 COLLOVA' CARLO BASILIO
- 49 PIETROSANTO LOREDANA
- 50 LATINI FABRIZIO
- 51 PACELLI RICCARDO
- 52 D'ANGELO MARIANGELA
- 53 BRINDISI AMERICO
- 54 CATANIA ANTONIO
- 55 FERRARO GIANNI

F) SETTORE PSICOLOGIA:

n. 15 posti per vice ispettore tecnico psicologia:

- 1 PAOLI ELENA
- 2 SAVOIA FILOMENA
- 3 SANTINI PATRIZIA
- 4 TONI SIMONA
- 5 LUPINETTI CATIA
- 6 FARACE MAURIZIO

- 7 CAPPUCCIO MICHELANGELO
- 8 TRANI SONIA
- 9 FERRARA CRISTINA
- 10 ESPOSITO FABIO
- 11 SANTINI BRUNO
- 12 PEDACCHIO CATERINA
- 13 DELLA SANTA DAVIDE
- 14 BOTTIGLIERI LOREDANA
- 15 LUNGO MARCELLO

G) SETTORE DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO:

n. 4 posti per vice ispettore tecnico logistico amministrativo:

- 1 MANIEZZI COSETTA
- 2 LA CORTE IGOR
- 3 MAGGI IVANO
- 4 FULLI DANILO

H) SETTORE SERVIZIO SANITARIO:

n. 63 posti per vice ispettore tecnico infermiere:

- 1 IANNILLI MONICA
- 2 QUITADAMO ROSA
- 3 DE GIORGI MICHELA
- 4 FINESCHI SILVIA
- 5 SAMPERI RACHELE
- 6 PIVIERO WALTER
- 7 DE VENUTO RICCARDO
- 8 TERIACA REBECCA
- 9 FRATTAIOLI FRANCESCA
- 10 SCOTTI SILVIO
- 11 SAMMARCO GUGLIELMO
- 12 CINGOLANI MARCO
- 13 COLAPIETRO ARIANNA
- 14 ZAKHARCHENKO VERA
- 15 PORCU EMILIO
- 16 DI MUCCIO GIUSEPPINA
- 17 TRICARICO FRANCESCA
- 18 GALLOTTI NICOLA
- 19 MANASSERI FRANCESCA
- 20 TOMBESI MATTEO
- 21 CIANCA ALESSIO
- 22 MUCCINO STEFANIA
- 23 FRANZIN FEDERICA
- 24 PISCHETOLA EMANUELA
- 25 TORRI LAURO
- 26 ORFINI MATTEO

27 FORCHIN GIADA
28 CARRARINI MARIA
29 PETRINI MATTEO
30 BRESCIANI SIMONE
31 LUCKING THOMAS
32 PAPARO GENNARO
33 FIGLIUOLO ROCCO
34 BATTAGLIA CLAUDIA
35 MORELLO SARA
36 FRANCO FELICIA
37 VIRGILI GIULIA
38 NICOLO ROSA
39 IOPPI MARTA
40 PISCOPIELLO STEFANO
41 RUBICONDO VALENTINA
42 MAZZONE LUCIA
43 PEPE ANDREA
44 BISIGNANO MATTEO
45 LANZA GIUSEPPE
46 MERITO SALVATORE
47 LUCIANO FRANCESCO
48 SPAGNOLI ALESSANDRO
49 APREDA EUGENIA
50 ARICO' GIOVANNA
51 PICANO ANTONIO
52 CHERUBINI SARA
53 BALLINI SARA
54 DI RADO DANIELE
55 ASCIONE NICOLA
56 TUBIOLO FRANCESCO
57 BARONE MARTINA
58 MERENDA DEVILIENNE
59 SCHIANO ISABELLA
60 CELANI MATTEO
61 PANARO NADIA
62 VENTURA GIOVANNI
63 SALOMONE SALVATORE IVAN

n. 8 posti per vice ispettore tecnico riabilitazione motoria:

1 PATRIZI DAMIANO
2 MORTELLARO MASSIMILIANO
3 MORABITO PAOLO
4 RICCIO MARISA
5 MONTECCHIANI BARBARA

6 SOTTILE FABIO
7 VISENTIN CARLO

n. 2 posti per vice ispettore tecnico audiometria:
1 CONNOLA MARIO

n. 1 posto per vice ispettore tecnico ottica:
1 BAGNATO VINCENZO

n. 3 posti per vice ispettore tecnico laboratorio analisi:
1 DESIMIO MICHELA
2 DEL GROSSO DAVIDE

Li, 8 gennaio 2022.

firmato digitalmente da Avv. Tommaso De Fusco